

Collegio sindacale senza obbligo di verifica contabile

La giurisprudenza conferma l'affrancamento dagli obblighi affidati alla revisione legale

/ Roberto FRASCINELLI e Maurizio RIVERDITI

Ripercorrendo la storia dell'affrancamento degli **obblighi "tipici"** del **collegio sindacale** da quelli affidati alla revisione legale viene in mente il detto "tutte le abitudini sono dure a morire".

Quella di ritenere che il collegio sindacale sia un garante onnipresente e onnisciente è un'**abitudine** alquanto consolante tanto per l'imprenditore quanto per chi si trova a dover fare i conti con l'accertamento delle sue responsabilità: il primo può sempre invocare che l'acquiescenza del collegio è sintomatica dell'affidamento riposto nella legittimità del suo operato; i secondi, per converso, possono agevolmente affermare che l'inattività dell'organo di controllo ha (quantomeno) agevolato la commissione dei misfatti contestati all'imprenditore, con tutte le ripercussioni che si determinano tanto sul piano dell'allargamento della cerchia dei responsabili quanto su quello schiettamente risarcitorio.

Anche tale abitudine, però, come molte altre, deve fare i conti con il divenire degli eventi che, in questo caso, trovano nella riforma del diritto societario (ormai risalente al DLgs. 6/2003) e nella disciplina (di matrice europea) della revisione legale (DLgs. 39/2010, modificata, da ultimo, dal DLgs. 135/2016) due pietre miliari. La prima riscrive l'**art. 2403 c.c.** ridisegnando i **doveri del collegio sindacale**, estromettendo dal suo contenuto la revisione legale, che può (non già deve) essere attribuita al collegio solo nelle ipotesi dell'**art. 2409-bis c.c.**; la seconda definisce i **compiti del revisore**, chiaramente elencati dall'**art. 14** del DLgs. 39/2010, nel rispetto dei principi di revisione, la cui valenza è altrettanto puntualmente richiamata dall'**art. 11** dello stesso decreto.

Il quadro che ne deriva, dal punto di vista del collegio, è inequivocabile: i sindaci sono chiamati a controllare il rispetto della legge e dello statuto e **non più la correttezza dei dati contabili**; controllo che, per contro, compete direttamente ed esclusivamente al revisore.

Questa conclusione, che supera definitivamente l'impostazione vigente ante riforma del 2003 e, soprattutto ante DLgs. 39/2010 (che, lo si ripete, ha una chiara matrice europea, avendo dato attuazione alla Direttiva 2006/43/Ce, modificata dalla Direttiva 2014/56/Ue), trova ormai significative **conferme** tanto nella giurisprudenza di merito quanto in quella di legittimità.

La prima, che con la fondamentale decisione del GUP di Torino nella nota vicenda "UnipolSai" aveva già chiarito che "la vigilanza contabile del sindaco – non investito di controllo contabile – **non** è strutturalmente **idonea ed efficace** a portare alla luce le cd. frodi in valutazione" (sentenza 26 gennaio 2015 n. 1801), può oggi contare su due altrettanto fondamentali pronunce del Tribunale di Milano.

La sentenza 14 gennaio 2020 n. 12727, con cui è stata riconosciuta l'esistenza della posizione di **garanzia** in capo ai **revisori** rispetto ai "fatti illeciti della gestione potenzialmente capaci di avere riflessi sulla correttezza del bilancio d'esercizio". In particolare, i giudici milanesi hanno chiarito che "tale posizione di garanzia trova il proprio fondamento nell'esistenza di effettivi poteri impeditivi in capo ai revisori", il cui esercizio è idoneo, nel senso che "può avere efficacia impeditiva rispetto ai programmi criminosi in itinere".

E la sentenza 7 aprile 2021 n. 10748 (depositata a chiusura della vicenda "MPS"), con la quale, dopo aver ricordato che "spetta al soggetto chiamato alla revisione legale dei conti verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché la conformità dei bilanci alle risultanze delle predette scritture e alla disciplina di settore", si è precisato che in capo al collegio sindacale grava il diverso "obbligo di vigilare sul funzionamento del sistema contabile e, dunque, sulla rispondenza dell'iter di redazione del documento finanziario alle regole di correttezza e congruità (sulla scorta di quanto appreso nell'esercizio dei poteri di ispezione e controllo nonché partecipando alle riunioni degli organi sociali)". Sicché, concludono i Giudici milanesi, il dovere di attivazione al riguardo incombente sul collegio sindacale è circoscritto alla "presenza di 'significativi indici di patologia societaria', ovvero quando 'sia assolutamente palese che la condotta del management contravviene alle regole per una corretta gestione dell'impresa e del relativo patrimonio' (come in caso di mancata iscrizione di eventi di rilevante importanza per le sorti della società e di cui i sindaci, in virtù del controllo esercitato, siano a conoscenza o di registrazioni di voci chiaramente inattendibili)".

Dal canto suo, la Cassazione, pur se "solo" in un *obiter dictum*, ha esaustivamente chiarito che negli enti non quotati si assiste a una vera e propria "**sottrazione**" al collegio sindacale dei "compiti, anche strumentali, di **controllo contabile**, attribuiti invece al revisore esterno", con l'ulteriore precisazione che "spettano difatti a quest'ultimo, a norma dell'art. 14 DLgs. n. 39/2010, la predisposizione di una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, nonché la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili" (Cass. 23 giugno 2020 n. 19091).

Sicché, i compiti del collegio sindacale si riposizionano definitivamente nel perimetro tracciato dall'art. 2403 c.c. E non è poca cosa se si considera che, tra l'al-

tro, al collegio è attribuito il dovere, tutt'altro che marginale, di verificare l'**adeguatezza** degli **assetti** amministrativi, organizzativi e contabili adottati, anche in funzione dell'emersione tempestiva della crisi, dall'imprenditore ([art. 2086](#) c.c.): compito di per sé strategico e strumentale per la buona riuscita della rilevazione contabile, se è vero che "il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa" (così il principio della Norma 3.7, delle [Norme di comportamento](#) del CNDCEC, in vigore dal 1° gennaio 2021).

A questo punto si potrebbe affermare che, oggi, il nuovo detto di riferimento è "a ciascuno il suo": al collegio sindacale compete, anzitutto, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento; al revisore la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nel raccordo tracciato dall'[art. 2409-septies](#) c.c., secondo la declinazione operativa indicata dalle Norme di comportamento del collegio sindacale, che a più riprese (Norme 3.7, 3.8 e 7) sottolineano la centralità di un **adeguato scambio informativo** tra i due (differenti e autonomi) controllori.